STATUTO DI ASSOCIAZIONE- ONLUS



Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in San Giuliano Milanese (MI), l'Associazione denominata " SALVA LA ZAMPA " - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione potrà far uso nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico anziché della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" dell'acronimo "ONLUS".

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale, nonché l'istituzione di sedi secondarie dovranno essere deliberate dall'Assemblea.

L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro

<u>Durata</u>

Art. 2. La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

<u>Autonomia</u>

Art. 3. L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

Finalità e attività

- **Art. 4.** L'associazione "SALVA LA ZAMPA", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nei seguente settore:
- protezione e difesa degli animali (con particolare riguardo ai cani ed ai gatti), prevenzione del randagismo e del miglioramento dei rapporti di convivenza fra uomini e animali.

L'associazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni italiane ed estere. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione potrà partecipare quale socio al altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 5. Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

- a) protezione degli animali;
- b) prevenzione del randagismo, in particolare a mezzo iniziative di sterilizzazione rivolte anche ai cani / gatti di proprietà e di canile;
- c) la gestione in proprio e/o per conto terzi, siano essi pubblici o privati, di strutture idonee al ricovero, mantenimento e cura degli animali abbandonati e randagi.
- L' Associazione persegue lo scopo di aiutare e adottare gli animali abbandonati (nello specifico cani e gatti) nelle seguenti modalità:
 - recupero degli stessi presso le abitazioni dei proprietari o presso canili / gattili pubblici e privati ed eventuale successiva cessione a persone o ad enti ritenuti idonei alla loro custodia;











- visite veterinarie di controllo, vaccinazioni, test per le malattie mediterranee, interventi di sterilizzazione o altri interventi necessari;
- pubblicazione di annunci su portali internet;
- pubblicazione di scheda del cane e/o gatto sul sito internet dell'associazione per adozione.

Destinatari dell' attività sono i cani e gatti di cittadini privati in difficoltà che per scelta o per necessità devono separarsi dal loro animale domestico (es. anziani ricoverati in ospedale / ospizio o deceduti, persone che perdono il layoro e l'abitazione, coppie che si separano, bambini allergici, ecc.) oppure di comuni convenzionati con l'associazione o di rifugi privati con i quali collaboriamo.

Infine l'associazione in via connessa quali attività accessorie: organizza manifestazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica e programmi di educazione per il rispetto degli animali nelle scuole; promuove raccolta di fondi il cui ricavato sarà utilizzato dall'associazione per il raggiungimento dello scopo sociale; organizza reti di solidarietà che si occupino di segnalare gli animali in difficoltà e provvedere al loro recupero.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, e finanziaria, purchè necessarie per l'attrazione delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto della normativa Onlus.

Soci

Art. 6. Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono inoltre essere soci Associazioni, Circoli, enti pubblici e privati aventi le stesse finalità e scopi previsti dal presente Statuto.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda di iscrizione all'associazione.

La domanda di ammissione all'Associazione deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuto versamento della quota associativa. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di essere a conoscenza dello statuto, di eventuali regolamenti e di accettarli.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'associato è tenuto, inoltre, al versamento della quota annuale per l'importo ed entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 7. I soci di dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. ordinari
- c. sostenitori
- d. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Sono soci sostenitori coloro che pagheranno una quota associativa annuale doppia rispetto a quella fissata dal Consiglio Direttivo per i soci ordinari.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.



Pagina 2 di 6

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Diritti e doveri degli aderenti

Art. 8. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 9. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea.

Perdita della qualifica di socio

- Art. 10. La qualifica di socio si perde per:
- a. morte,
- b. dimissioni;
- c. morosità nel pagamento delle quote associative.

I provvedimenti concernenti la perdita di qualifica di socio vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

- **Art. 11.** La qualifica di socio si perde altresì per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, nei seguenti casi:
- a. indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- b. inattività prolungata.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea la quale delibererà in merito, nella sua prima seduta.

Quota associativa

Art. 12 L'assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. E' facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti

I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Organi sociali

- Art. 13. Sono organi dell'Associazione:
- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico
- **Art. 14.** I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà dotarsi di una struttura organizzativa interna ed assumere personale.

Assemblea dei soci

Art. 15. L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Pagina 3 di 6

R. S.

the Re

W. W.

me

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisone del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione. I verbali delle riunioni sono redatti da un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione: raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica inviato o consegnato almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La raccomandata verrà inviata all'indirizzo risultante dal libro soci. I soci sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti. La convocazione deve avvenire, alternativamente, a scelta del Presidente, mediante avviso scritto affisso all'albo della sede, mediante lettera, mediante avviso pubblicato sul sito dell'associazione o mail inoltrata con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa.

L'assemblea è regolarmente costituita, sia in sede ordinaria che straordinaria, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determinare la quota associativa annua;
- discutere ed approvare il rendiconto economico finanziario;
- definire il programma generale annuale di attività;
- eleggere e revocare il presidente;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare regolamenti;
- esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- la definizione di emolumenti per Consiglieri, Direttore operativo e Revisori

Art. 17. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in prima convocazione e in presenza di almeno un decimo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Consiglio Direttivo

Art. 18. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto. Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 3 a 11 membri, nominati dall'Assemblea dei soci; dura in carica 3 anni e al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. La convocazione avviene mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento della convocazione come per la convocazione dell' Assemblea soci.

K

J0



E / Jelle

30

Il Consiglio direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega e relative modalità. Il Consiglio potrà inoltre nominare un Direttore operativo per seguire l'organizzazione e le attività ordinarie della Associazione, quando le dimensioni dell'attività lo richiedano. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono verbalizzate e sottoscritte dai Presidente e dai Segretario. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente

Art. 19. Il Consiglio Direttivo:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- propone all'Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali.
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- redige il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio, di cui all'art. 10;
- delibera i provvedimenti di esclusione, di cui all'art. 11, da sottoporre a ratifica assembleare.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Consiglio direttivo, il Consiglio coopterà il sostituto che rimarrà in carica sino alla successiva assemblea, appositamente convocata. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo Direttivo comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio direttivo, che si intenderà decaduto e sostituito al momento della nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente

Art. 20. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea ordinaria. Nella stessa riunione e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Ente.

Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.

Il Presidente rimane in carica, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nel riguardo dei soci sia che dei terzi.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 21. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica 3 esercizi ed è rieleggibile.

Esso presenta, ogni anno, all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativa al rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea può anche eleggere un unico Revisore. Per l'assolvimento del proprio mandato esso ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione. Esso partecipa di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

<u> Esercizio sociale – Bilancio</u>

Art. 23. L'esercizio sociale decorre dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio direttivo, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori dei conti presenta, per l'approvazione all'Assemblea ordinaria, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Entrate e Patrimonio sociale

E Meller

3

Art. 24. Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative;
- contributi degli aderenti; b)
- contributi di privati: c)
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate d) attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari; f)
- rimborsi derivanti da convenzioni; g)
- entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie; h)
- proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi. i)

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci nella complessiva misura di Euro 350,00 (trecentocinguanta/00) versati come segue dai fondatori stessi:

D'Alessandro Cristina	€ 50,00
Epifania Corinna	€ 50,00
Fietta Luisa	€ 50,00
Locatelli Laura	€ 50,00
Sorcinelli Chiara	€ 50,00
Tamascelli Lorena	€ 50,00
Valeri Roberto	€ 50,00

Art. 25. Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni.

Art. 26. E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 27. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 28. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.

San Giuliano Milanese, 23 Aprile 2012

Letto, confermato e sottoscritto

Pagina 6 di 6